

SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI EDUCATIVE E GIOVANILI

Servizio Cultura

Capitolato speciale prestazionale

**ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DALL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO,
ASSISTENTI DI SALA E GUARDAROBA, BIGLIETTERIA E GESTIONE
TECNICA DEL CIVICO TEATRO CAGNONI DI VIGEVANO PER IL PERIODO DI
15 MESI (1/10/2026-31/12/2027)**

CIG BD1FFEC8EF



SOMMARIO

TITOLO I - NORME SPECIFICHE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto*
- Art. 2 – Luogo di esecuzione dei servizi*
- Art. 3 – Accoglienza del pubblico, assistenti di sala*
- Art. 4 – Biglietteria*
- Art. 5 – Coordinamento dei servizi oggetto di appalto. Responsabile tecnico del servizio*
- Art. 6 – Gestione tecnica del teatro in occasione degli spettacoli*
- Art. 7 – Modalità di svolgimento dei servizi*
- Art. 8 – Disposizioni generali in materia di personale impiegato*
- Art. 9 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza*
- Art. 10 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante*
- Art. 11 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore*

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 12 – Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero*
- Art. 13 – Controlli sui servizi e valutazione*
- Art. 14 – Contestazioni a seguito dei controlli*
- Art. 15 – Penali*
- Art. 16 – Liquidazione del corrispettivo*
- Art. 17 – Subappalto*
- Art. 18 – Clausole sociali*
- Art. 19 – Revisione prezzi*
- Art. 20 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*
- Art. 21 – Garanzia definitiva di ciascun contratto applicativo*
- Art. 22 – Assicurazioni*
- Art. 23 – Danni*
- Art. 24 – Recesso*
- Art. 25 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa*
- Art. 26 – Quinto d'obbligo*
- Art. 27 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 28 - Riservatezza*
- Art. 29 – Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali*
- Art. 30 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*
- Art. 31 – Comunicazioni*
- Art. 32 – Controversie. Foro competente*
- Art. 33 – Responsabile Unico del Progetto*

**GESTIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO, MASCHERE DI SALA E
GUARDAROBA, BIGLIETTERIA E GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE "CAGNONI" DI
VIGEVANO PER IL PERIODO DI 15 MESI (1/10/2026-31/12/2027)**

CPV 92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche

TITOLO I – NORME SPECIFICHE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività:

- A) servizio accoglienza del pubblico, assistenti di sala e guardaroba,
- B) biglietteria,
- C) coordinamento dei servizi,
- D) gestione tecnica del palcoscenico e teatro in occasione degli spettacoli.

L'attività teatrale si svolge nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per i mesi di luglio e agosto.

I servizi e le prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto sono da considerarsi un complesso di prestazioni unico ed inscindibile, ancorchè articolato nei segmenti operativi funzionalmente autonomi di seguito descritti.

Art. 2 – Luogo di esecuzione dei servizi

Il luogo di esecuzione dei servizi è il Teatro Comunale Cagnoni di Vigevano, situato in Corso Vittorio Emanuele II.

Art. 3 – Accoglienza del pubblico, assistenti di sala e guardaroba

Il servizio ha la finalità di assicurare una corretta e funzionale gestione del pubblico e delle aree ad esso destinate, in occasione di spettacoli e/o eventi e/o altre necessità del Comune.

Viene prevista la resa delle seguenti prestazioni minime:

a) accoglienza, informazione, controllo e coordinamento dell'ingresso del pubblico nei luoghi di spettacolo comprendente:

- controllo del titolo d'ingresso in possesso del pubblico per l'accesso alla sala di spettacolo,
- controllo del documento di identità degli spettatori nel caso di biglietto nominativo,
- registrazione degli ospiti in caso di ingresso su invito,
- servizio informazioni e assistenza al pubblico circa l'ubicazione dei servizi e il rispetto del regolamento di sala fornito dal Comune,
- vigilanza affinché sia rispettato il regolamento di sala fornito dal Comune (in particolare, divieto di fumo nelle zone del teatro, nei corridoi, sale e servizi igienici, divieto di scattare fotografie e riprese e di eseguire registrazioni audio e video, divieto di arrecare danni alle strutture e agli arredi del teatro),
- controllo dei posti assegnati dal botteghino per tutta la durata degli spettacoli,
- controllo affinché il pubblico non acceda alle sale e agli altri spazi del teatro con alimenti e bevande e controllo che lo svolgimento degli eventi e iniziative non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone del teatro prossime alla sala occupata dalla rappresentazione,
- accompagnamento degli spettatori al posto numerato in sala,
- accoglienza, sistemazione, assistenza e regolazione del flusso di pubblico in platea e nei palchi,
- distribuzione di dépliant, materiale informativo, pubblicitario e programmi di sala,
- prima assistenza al pubblico nel caso di malore o incidente in teatro con immediata segnalazione ai Responsabili dell'Appaltatore e del Comune presenti in loco ai fini dell'attivazione dei necessari interventi di soccorso,
- segnalazione tempestiva al responsabile del Comune presente di eventuali situazioni di criticità;

- b) controllo accessi;
- c) controllo che le uscite di emergenza restino libere ed accessibili al pubblico durante tutta la permanenza degli spettatori in teatro,
- d) eventuale servizio di assistenza del pubblico in occasione di visite guidate dei locali del teatro,
- e) perfetta conoscenza del piano di evacuazione ed emergenza fornito dal Comune;
- f) prontezza e preparazione nella gestione di eventuali emergenze per collaborare con gli addetti alla gestione delle emergenze al fine di una gestione ordinata e sicura di eventuali situazioni di criticità

Con riferimento all'attività di assistenza al guardaroba, il servizio comprende il ritiro, la vigilanza e la custodia dei capi di vestiario (es. cappotti, giacche, soprabiti, ecc) affidati dagli spettatori.

Art. 4 - Biglietteria

Con riferimento all'attività da garantire, viene prevista la resa delle seguenti prestazioni minime:

- a) gestione di tutte le attività e le incombenze proprie del servizio di cassa di un teatro, sia in versione biglietteria nelle serate di spettacolo sia all'interno del botteghino della struttura, utilizzando il sistema automatizzato di biglietteria individuato dal Comune e già in uso presso il teatro, con assunzione delle relative responsabilità in termini di correttezza delle emissioni,
- b) attenta, precisa, capillare e cortese informazione al pubblico sulla programmazione teatrale, sulle modalità di acquisto e sui prezzi di biglietti e abbonamenti e, in genere sulle attività realizzate all'interno del teatro;
- c) stampa e vendita dei biglietti e degli abbonamenti delle Stagioni artistiche comunali, negli orari e secondo le modalità concordate con gli uffici comunali competenti;
- d) predisposizione, elaborazione e invio delle distinte di incasso relative alle vendite di cui al punto precedente;
- e) predisposizione, elaborazione e invio della modulistica SIAE, con particolare riferimento al mod. C1, da inviarsi la sera stessa di svolgimento dello spettacolo, mod. C2 e riepilogo mensile dei biglietti annullati, da inviarsi entro 2 giorni dalla conclusione del mese di riferimento;
- f) comunicazione scritta giornaliera al Comune tramite formale e-mail dell'andamento delle vendite, con specificazione degli incassi e delle presenze, utilizzando modelli compatibili con le necessità del Comune, anche proponendo modalità nuove e/o diverse di resa che coniughino immediatezza di report e semplicità di lettura dei dati (elaborazioni grafiche, possibili confronti con gli andamenti degli anni precedenti, ecc.).

La Ditta aggiudicataria si impegna a gestire il servizio con massima diligenza e correttezza amministrativa, pur nella libertà decisionale sulle modalità operative derivanti dalla responsabilità di gestione del servizio stesso.

Gli addetti al servizio sono tenuti a svolgere l'attività con precisione, competenza e cortesia, informando il pubblico di tutte le possibilità e le offerte proposte dal Comune ovvero realizzate in Teatro. I prezzi di biglietti e abbonamenti sono fissati dal Comune ovvero dai terzi che fruiscono della struttura.

La Ditta non può applicare alcun sovrapprezzo o aggio sui medesimi.

Gli orari e le modalità di funzionamento del servizio sono definiti sulla base delle richieste della Stazione Appaltante, con riferimento ai diversi periodi dell'anno (campagna abbonamenti, prevendita biglietti per singoli spettacoli, biglietteria serale in occasione degli spettacoli)

I prezzi di biglietti e abbonamenti sono fissati dal Comune ovvero dai terzi che fruiscono della struttura. La Ditta non può applicare alcun sovrapprezzo o aggio sui medesimi.

Art. 5 – Coordinamento dei servizi oggetto di appalto. Referente tecnico del servizio

E' prevista la figura del Referente Tecnico del servizio: sarà il diretto referente della Stazione Appaltante. Il Referente tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano e comunicare tale organizzazione tempestivamente e in ogni caso preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell'operatore che sostituisce eventuali assenze. Resta inteso che gli operatori sostituiti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dal presente Capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che consenta loro di operare al meglio essendo già a conoscenza delle peculiarità dell'immobile comunale sede del Teatro Cagnoni. Con riferimento all'attività da garantire, viene prevista la resa delle seguenti prestazioni minime:

- a) formazione ed informazione iniziale e periodica agli addetti di cui ai precedenti articoli per la corretta resa delle prestazioni,
- b) coordinamento del personale impiegato nei servizi oggetto del presente Capitolato;
- c) consegna al Comune di report sintetici mensili con indicazione delle attività svolte e l'evidenza delle situazioni di vendita anomale, con relative proposte di intervento correttive.

Art. 6 – Gestione tecnica del teatro in occasione degli spettacoli

Con riferimento all'attività da garantire, viene prevista la resa delle seguenti prestazioni minime:

- apertura, custodia e chiusura dei locali del teatro;
- gestione del ricevimento delle compagnie;
- assistenza alle compagnie per il montaggio e smontaggio degli spettacoli,
- assistenza tecnica per l'utilizzo del teatro e delle attrezzature in dotazione;
- gestione delle procedure inerenti la sicurezza del teatro.

In particolare, l'Appaltatore deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie d'uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- ogni altra attività, anche se non enunciata, indispensabile alla gestione tecnica del teatro in occasione degli spettacoli, anche in riferimento alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per il funzionamento dei servizi di palcoscenico dovrà essere garantita almeno la presenza delle seguenti figure, per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico:

- a) presidiare, direttamente o per il tramite di un proprio incaricato, durante le giornate di spettacolo il palcoscenico nelle fasi di allestimento sino al termine dei lavori di montaggio e durante la fase dello spettacolo con impegno a partire da un'ora prima dell'inizio fino allo smontaggio delle attrezzature e movimentazione delle americane;
- b) rapportarsi con le compagnie al fine di valutare congiuntamente le necessità tecniche per la messa in scena degli spettacoli;
- c) coordinare l'attività dei vari collaboratori e mantenere i rapporti con il direttore di scena della compagnia;

- d) organizzare l'area di lavoro;
- e) valutare i carichi pendenti;
- f) individuare i DPI da utilizzare in base ai lavori ed al relativo piano della sicurezza;
- g) individuare i pericoli per persone e cose e le misure di sicurezza da attuare;
- h) dare il proprio contributo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del palcoscenico;
- i) coordinarsi con il Responsabile del Civico Teatro Cagnoni e con il personale del Servizio;

Cabinista/Siparista:

- a) essere presente nella cabina del palcoscenico durante tutti gli spettacoli;
- b) assicurare il collegamento e scollegamento dei quadri elettrici delle compagnie in occasione dei montaggi e smontaggi;
- c) provvedere alla verifica giornaliera nel giorno dello spettacolo della efficienza degli impianti elettrici, con la compilazione e firma del relativo registro (da consegnare da parte del Comune),
- d) collaborare con il responsabile di palcoscenico per la gestione dei lavori di allestimento e disallestimento;
- e) dare il proprio contributo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del Palcoscenico;
- f) coordinarsi con il Responsabile del Civico Teatro Cagnoni e con il personale del Servizio;
- g) assicurare la guardiania del palcoscenico in occasione delle fasi in cui non sono previsti i lavori di montaggio e in tutte le occasioni in cui è necessario un presidio di palco, anche per sopralluoghi;
- h) assicurare montaggio e smontaggio delle luci degli spettacoli programmati e gestiti dal Teatro Civico ed eventuale assistenza allo spettacolo richiesto dalla compagnia teatrale;
- i) assicurare presenza e assistenza per eventuali spettacoli/eventi da tenersi nel Ridotto del Teatro Cagnoni;

Macchinista di scena:

- a) garantire montaggio e smontaggio delle scene degli spettacoli programmati e gestiti dal Teatro Civico ed eventuale assistenza allo spettacolo richiesto dalla compagnia teatrale;

Facchino

- a) provvedere al carico e scarico dei materiali delle compagnie, allo spostamento e sistemazione degli arredi o materiali, sia sul palcoscenico del teatro, che in altri luoghi, nella rimozione e ricollocazione degli allestimenti.

L'Appaltatore, autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l'organizzazione, la direzione, la vigilanza

e il controllo dello svolgimento professionale dei servizi oggetto del presente Capitolato.

L'autonoma gestione dei servizi individuati include la fornitura a carico dell'Appaltatore degli utensili manuali in dotazione al personale tecnico per lo svolgimento delle previste attività tecniche.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Vigevano. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dei servizi

I servizi dovranno essere svolti in base a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale d'oneri, con osservanza delle norme di sicurezza vigenti nella struttura teatrale comunale. I documenti relativi alle norme di sicurezza verranno successivamente forniti alla ditta affidataria dei servizi. Tutte le prestazioni dovranno essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per l'Amministrazione comunale, fermo restando il principio che, a certe occorrenze immediate ed impreviste, si dovrà provvedere, ragionevolmente, con altrettanta immediatezza. I servizi saranno concordati con il Comune e potranno essere richiesti per tutti i giorni della settimana in orario sia diurno che notturno e per giornate sia feriali che festive.

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi in oggetto dovrà:

- indossare una divisa (uguale per tutto il personale), di colore scuro con giacca, camicia chiara (cravatta per gli uomini), pantaloni (lunghi) o gonna per le donne;
- indossare scarpe chiuse;
- tenere sempre un contegno irreprensibile, assicurando la massima serietà, cortesia, disponibilità e gentilezza sia nei confronti del pubblico, che nei rapporti con il personale del Comune e con tutti gli operatori ed interlocutori interni ed esterni che intervengono nell'attività del Teatro. In particolare, nei rapporti con il pubblico il personale dovrà tenere un contegno corretto ed irreprensibile, fornire garbatamente le informazioni che verranno richieste, ma allo stesso tempo mostrarsi fermo e risoluto verso chiunque contravvenisse alle norme che regolano l'accesso ai luoghi di spettacolo;
- rispettare l'obbligo di riservatezza per quanto verrà a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni;
- essere dotato di distintivo o cartellino di identificazione personale e della ditta affidataria e di appositi strumenti per comunicazione via radio o cellulare.

Tutti i componenti delle squadre di lavoro devono avere una conoscenza base della lingua inglese, oltre ad essere in possesso di formazione obbligatoria generale e specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 – Disposizioni generali in materia di personale impiegato

Il servizio deve essere svolto mediante l'impiego delle seguenti figure professionali:

- Referente Tecnico del servizio: sarà il diretto referente della Stazione Appaltante. A differenza delle altre figure professionali, non sarà, pertanto, necessariamente impegnato direttamente nello svolgimento delle attività previste;
- assistenti di sala.
- addetti alla biglietteria e guardaroba
- responsabile di palcoscenico
- cabinista

- macchinista
- facchino.

Il personale deve essere, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti generali:

- avere compiuto i 18 anni d'età;
- parlare la lingua italiana;
- durante il servizio, essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'aggiudicatario ed indossare apposita divisa e DPI.

L'Appaltatore si impegna:

- 1) ad incaricare personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti;
- 2) ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato per tutta la durata del servizio, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti interni ed esterni, in modo non corretto;
- 3) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni di qualsiasi specie, che, comunque, dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Vigevano. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.

L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del rispetto delle prestazioni previste dal Capitolato;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente per malattia, indisposizione o ferie prima dell'inizio del servizio.

E' vietato il prolungamento del servizio al di fuori degli orari stabiliti dalla Stazione Appaltante, così come l'ingresso nel teatro eccessivamente anticipato rispetto all'orario d'avvio del servizio

Il personale addetto deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e, in particolare, nei confronti dell'utenza. Qualsiasi mancanza riscontrata dall'Appaltatore o di cui lo stesso sia stato informato dovrà essere messa per iscritto e portata alla conoscenza del Responsabile dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni.

Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.

A tale riguardo, l'Appaltatore si impegna a consegnare l'elenco completo del personale impegnato nei singoli servizi, indicando, oltre ai dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, il Codice Fiscale, la data di assunzione, l'inquadramento, la posizione contributiva e assicurativa.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Settore comunale competente, entro 7 (sette) giorni dall'inizio del servizio, il nome e i recapiti (email e telefono) del Responsabile Tecnico, che sulla base del presente Capitolato e della approfondita conoscenza dell'organizzazione del servizio, abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per adempiere a tutte le provvidenze degli oneri contrattuali.

Il Responsabile Tecnico dovrà:

- garantire una fascia di reperibilità minima quotidiana dalle ore 15 alle ore 20 (sia telefonica che via mail);
- garantire risposte precise alle segnalazioni effettuate via mail entro un massimo di 6 (sei) ore.

L'Appaltatore deve assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato ai servizi oggetto del presente Capitolato. A tal fine, l'Appaltatore dovrà fornire entro 30

(trenta) giorni lavorativi dall'avvio delle attività il piano formativo annuale da realizzare a cura dell'Appaltatore stesso, comprensivo della formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a riportare su un apposito registro le attività formative effettivamente svolte, indicandone per ognuna la data, la durata, l'argomento e i partecipanti, e a conservarne i relativi attestati di partecipazione.

Art. 9 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.lgs. 81/08 e quanto di seguito indicato:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- dall'Appaltatore, comunque organizzato;
 - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D. Lgs. 81/08.

Il piano di igiene e sicurezza relativo al personale alle dipendenze dell'Appaltatore sarà consegnato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento del servizio, e al più tardi in concomitanza con la maturazione del primo Stato di Avanzamento del Servizio.

Il predetto piano indicherà, in modo preciso e dettagliato, quanto segue:

- le misure previste per integrare la sicurezza contro i principali rischi corsi dal personale, tanto nei modi operativi, quanto durante le fasi esecutive delle prestazioni;
- i mezzi di prevenzione riguardanti le eventuali cadute di personale e materiali, nonché la movimentazione delle apparecchiature e delle macchine;
- le misure previste per il primo soccorso in caso di incidenti o infortuni.

Il piano di sicurezza sarà tenuto aggiornato dall'Appaltatore, il quale si impegna a segnalare tutte le eventuali modificazioni alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare al suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree di proprietà comunale interessate dal servizio.

Art. 10 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante

Compete alla Stazione Appaltante:

- la definizione delle linee guida per la realizzazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sui quali esercita la relativa supervisione e rispetto ai quali controlla la rispondenza e la realizzazione, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi comunali e quelle affidate all'Appaltatore;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile sede del Teatro.
- la manutenzione delle apparecchiature, attrezzature e macchinari del teatro

Art. 11 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto,
- impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge;
- mettere a disposizione un referente per la gestione dei rapporti con il Comune,
- garantire la propria assistenza via mail o telefonica per organizzare al meglio le attività;
- assicurare il personale di comprovata moralità, garantendo la corretta e responsabile esecuzione dei servizi stessi. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'idoneità del personale all'espletamento dei servizi in questione;
- garantire la presenza degli addetti nel numero previsto dal capitolato e nell'offerta tecnica presentata;
- individuare per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento un gruppo costante, salvo cause di forza maggiore, di persone di fiducia;
- impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- operare affinché il personale addetto al servizio abbia abbigliamento consona al decoro del servizio stesso;
- assicurare il rispetto della puntualità degli orari di servizio.

La ditta aggiudicataria è obbligata, a propria cura e spese, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e il Comune. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare dall'esecuzione del servizio ricadrà sulla ditta aggiudicataria, senza che il Comune o i suoi dipendenti possano essere coinvolti sotto ogni profilo. Per quanto riguarda in generale il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri, la ditta affidataria impiegherà personale di propria nomina con le qualificazioni professionali adeguate allo

svolgimento degli incarichi assegnati.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stessa che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. La Stazione Appaltante sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12 – Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero

L'Appaltatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui viene rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento; il costo è interamente a carico dell'Appaltatore.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'Appaltatore.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, la Stazione Appaltante potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per la Stazione Appaltante.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato.

Nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per le attività non effettuate e/o sospese per maltempo, neve, su decisione anche unilaterale della Stazione Appaltante; la relativa quota di compenso, calcolata in proporzione al numero giornate di sospensione, verrà pertanto detratta dal corrispettivo dovuto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della Ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine l'Appaltatore concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui li-

velli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 13 – Controlli sui servizi e valutazione

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull'attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dal Comune in merito alle attività rese.

Art. 14 – Contestazioni a seguito dei controlli

Qualora i controlli attivati evidenziassero anomalie o difformità, la Stazione Appaltante potrà:

- segnalare per iscritto a mezzo PEC (posta elettronica certificata) l'anomalia all'Appaltatore per la soluzione del problema, definendo il termine temporale massimo oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal Capitolato;
- contestare per iscritto l'anomalia all'Appaltatore a mezzo PEC, applicando immediatamente le sanzioni previste dal Capitolato. In caso di segnalazione, l'Appaltatore dovrà rispondere per iscritto via PEC, motivando la non conformità del servizio e procedere alla risoluzione del problema entro il termine prescritto. Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione.

L'Appaltatore, in caso di contestazione scritta con applicazione di sanzioni, potrà presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione via PEC le sue controdeduzioni. Trascorso tale termine senza alcun riscontro e/o qualora la Stazione Appaltante non ritenga, a suo giudizio, in tutto o in parte motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o parzialmente le sanzioni comunicate.

Art. 15 - Penali

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, la Stazione Appaltante avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali da un minimo di Euro 250 (euro duecentocinquanta/00) a un massimo di Euro 500 (euro cinquecento/00) per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali verrà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull'importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Per l'applicazione delle penali la Stazione Appaltante adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell'aggiudicatario.

La decisione definitiva verrà assunta dal RUP.

La Stazione Appaltante può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'Appaltatore, con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 – Liquidazione del corrispettivo

I pagamenti di quanto dovuto di ciascun contratto applicativo sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione (DEC) della prestazione effettuata, sia in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nell'Accordo Quadro e nel relativo contratto applicativo.

I pagamenti sono disposti a seguito dell'adozione degli stati di avanzamento del servizio e del contestuale certificato di pagamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento

della relativa fattura. Le fatture dei contratti applicativi avranno cadenza mensile.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: Comune di Vigevano – Corso Vittorio Emanuele II 25 – 27029 Vigevano – P. IVA 00437580186 C.F. 85001870188 – Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili, pec: protocollovigevano@pec.it e dovrà contenere i seguenti dati:

- codice di fatturazione elettronica: _____
- denominazione del fornitore
- oggetto della fattura
- conto corrente dedicato
- numero di impegno
- data di scadenza della fattura
- numero e data determinazione.

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite da ANAC, la Stazione appaltante procederà a richiedere l'emissione di un nuovo CIG derivato, che deve essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

Nel caso di "Raggruppamento temporaneo di Imprese" le fatture potranno avere Prestatori fatturanti diversi in base alla diversa assunzione di titolarità nella gestione degli ambiti operativi.

La fattura dovrà essere corredata da Stati di avanzamento del servizio.

Art. 17 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18 – Clausole sociali

Per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore, subordinatamente alla compatibilità e all'armonizzazione con l'organizzazione di impresa del medesimo e nel rispetto delle modalità indicate in sede di offerta, si impegna a:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatoti di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'Accordo Quadro svolta dall'operatore economico in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'esecutore e contro il lavoro irregolare;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 19 – Revisione prezzi (Clausola ordinaria e straordinaria)

19.1 – Condizioni di attivazione, soglie e franchigie

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, è previsto il meccanismo di revisione ordinaria dei prezzi finalizzato a garantire la stabilità e la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto lungo l'intero ciclo di vita dell'appalto. Qualora nel corso di esecuzione del servizio, al verificarsi di condizioni oggettive, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo contrattuale complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la suddetta franchigia del 5%. L'adeguamento opererà esclusivamente per le prestazioni

ancora da eseguire al momento dell'attivazione

19.2 Ponderazione dei fattori produttivi e ancoraggio temporale degli indici

Trattandosi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, la ripartizione dei fattori produttivi è agganciata alla reale struttura dei costi del servizio, dove la componente lavoro rappresenta la quota del tutto preponderante. Ai fini del calcolo, si applicano i seguenti pesi e indici di riferimento convenzionali:

- Quota Manodopera (peso 64%):

L'adeguamento di questa quota viene calcolato sulla base dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO [90] (*Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a*) pubblicato ufficialmente dall'ISTAT

- Clausola di salvaguardia salariale:

A garanzia della tenuta sinallagmatica e del rispetto dei minimi salariali inderogabili, qualora si verificassero rinnovi del CCNL di riferimento i cui aumenti tabellari ufficiali (Tabelle Ministeriali del Costo del Lavoro) risultino divergenti rispetto all'andamento dell'indice ATECO [90], le parti – in sede di istruttoria coordinata dal RUP – utilizzeranno le tabelle ministeriali medesime quale strumento vincolante di verifica, validazione e allineamento della reale variazione subita dall'Appaltatore, per tutelare la continuità del servizio e la dignità retributiva del personale impiegato

Quota Servizi e Spese Generali (peso 36%):

L'adeguamento di questa quota viene calcolato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT

- Determinazione del "Tempo Zero" (valore base):

Il valore degli indici assunto come base iniziale di riferimento (valore zero) è quello relativo al mese di scadenza del termine per la presentazione della offerta. Qualora a tale data l'indice definitivo di quel mese non sia ancora stato pubblicato dall'ISTAT, si prenderà a riferimento l'ultimo indice definitivo ufficialmente disponibile a quel momento. La verifica della sussistenza dei presupposti viene effettuata con cadenza annuale

19.3 Procedura di istruttoria e coordinamento normativo

L'istanza di revisione in aumento deve essere formulata dall'Appaltatore e trasmessa al RUP in coincidenza della scadenza di ciascuna annualità contrattuale, a seguito del consolidamento e della pubblicazione dei dati definitivi degli indici di riferimento. L'istanza deve dare chiara evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con la relativa quantificazione, allegando idonea documentazione probatoria (ivi compreso il calcolo dell'impatto economico parametrato sulle Tabelle Ministeriali del Costo del Lavoro in vigore). La Stazione Appaltante provvede all'istruttoria e formula il provvedimento finale di accoglimento o di motivato rigetto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis del Codice dei Contratti, gli incrementi riconosciuti in via ordinaria ai sensi del presente articolo non concorrono al raggiungimento delle soglie per l'eventuale attivazione della revisione prezzi straordinaria, escludendo ogni forma di duplicazione dei compensi.

19.4 Obbligo di tutela della filiera e condizioni di pagamento (Subappalto)

In conformità al principio di leale collaborazione e a tutela delle micro, piccole e medie imprese, l'Appaltatore ha l'obbligo tassativo di trasferire gli adeguamenti derivanti dalla revisione prezzi ai subappaltatori, in proporzione al valore e alla natura delle prestazioni da essi effettivamente eseguite lungo la filiera contrattuale. Il pagamento dei corrispettivi periodici o del saldo a favore dell'Appaltatore è strutturalmente subordinato alla preventiva presentazione di idonea documentazione (es. quietanze di pagamento, bonifici o dichiarazioni congiunte) che attesti l'avvenuto e corretto riversamento della quota di revisione ai subappaltatori. La violazione o l'omesso adempimento di tale obbligo di traslazione integra gli estremi del grave inadempimento contrattuale

ai sensi del Codice Civile e delle norme di gara, legittimando la Stazione Appaltante ad applicare la sospensione cautelativa dei pagamenti o, nei casi di reiterazione, la risoluzione del contratto in danno all'operatore.

19.5 Procedura di revisione in diminuzione

La revisione in diminuzione viene avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante laddove le rilevazioni annuali degli indici di riferimento evidenzino contrazioni dei costi superiori alla soglia del 5%. Il procedimento viene promosso dal RUP sulla base di una dettagliata relazione tecnica predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Dell'avvio dell'istruttoria viene data tempestiva comunicazione all'Appaltatore, al quale è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali memorie o controdeduzioni prima dell'adozione del provvedimento definitivo di riduzione del corrispettivo

Art. 20 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D. Lgs. 81 del 09/04/2008 *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e successive modificazioni relativamente alle parti applicabili, e da ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. La Stazione Appaltante è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008. Lo stesso ha l'obbligo di redigere e di fare pervenire alla Stazione Appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio delle attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere alle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere entro 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Appaltatore deve garantire obbligatoriamente lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

L'Appaltatore è tenuto a tenere agli atti presso la propria sede l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza e presentare tale documentazione se e quando richiesta dalla Stazione Appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 21 – Garanzia definitiva di ciascun contratto applicativo

L'Appaltatore, per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. Per ciascun contratto applicativo di importo superiore a € 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva è fissato nella misura del 5% dell'importo del contratto attuativo.

La cauzione definitiva di ciascun contratto applicativo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto applicativo medesimo e dal risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 22 – Assicurazioni

Il servizio s'intende espletato a tutto rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme di legge in materie inerenti i progetti e le attività di cui al presente appalto.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) per danni a terzi nell'espletamento del servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con validità pari all'intera durata dell'appalto con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O, non esonerano il soggetto Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione Comunale interessata sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto Appaltatore. Le polizze richieste dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio delle attività oggetto del contratto.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, il soggetto Appaltatore dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Esso è perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 23 - Danni

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi; l'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal pro-

prio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato, su segnalazione del RUP, alla presenza dei delegati dell'Appaltatore; a tale riguardo, verrà comunicato con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire alla ditta di intervenire nella stima. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il RUP provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.

Art. 24 – Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, può recedere dal contratto di Accordo Quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In conformità a quanto indicato all'art. 11 dell'allegato II.14 al Codice il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante, una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la Stazione Appaltante recede dai contratti applicativi e dal contratto di Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i.

Art. 25 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione e/o interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso del periodo di validità del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- per mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165 e ss. mm. ed ii.;
- per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
- per mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Ove si verificino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolverà di diritto il contratto d'appalto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- alla seconda contestazione specifica di una medesima violazione fra quelle previste ai precedenti commi del presente articolo, formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- alla terza contestazione di una qualunque delle violazioni formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- nel caso di accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara;
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ipotesi di impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
 - in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

In tali casi l'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 122, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 26 – Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 27 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto Legge n. 187/2010. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L' Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 28 - Riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare, dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nel trattare dati ed informazioni, trasmessi dal Comune per la perfetta esecuzione del servizio, vengano adottate le adeguate e necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

Il personale è altresì tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subappaltatori e subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente.

Art. 29 - Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di *privacy*, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L' Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Vigevano in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto e in relazione a ogni singolo contratto attuativo, "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679,

con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente Capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, ne potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente Capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 30 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 285 in data 26/10/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore (in quanto impresa fornitrice di beni o servizi in favore del Comune di Vigevano).

Il contratto di appalto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore del suindicato Codice. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato Codice è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 31 – Comunicazioni

Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice all'Amministrazione deve pervenire in forma scritta al Comune di Vigevano – Corso Vittorio Emanuele II 25 – 27029 Vigevano - e all'indirizzo e.mail che verrà comunicato successivamente alla Ditta stessa. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato all'Amministrazione nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta Appaltatrice dovrà presentare una relazione completa

dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della Amministrazione alla Ditta Appaltatrice avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla Amministrazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Amministrazione comunicherà alla Ditta Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Alla firma dell'Accordo Quadro la Ditta Appaltatrice dovrà nominare un rappresentante, a cui la Amministrazione farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 32 – Controversie. Foro competente

Indipendentemente da qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dei patti contrattuali, ivi compresa la determinazione dei corrispettivi, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pavia. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33 – Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Paola Garofalo, Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali educative e Giovanili,

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali educative e Giovanili, prima dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, nominerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale, in coordinamento con il Responsabile del Progetto, assume specificamente in ordine al contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicatario; al Direttore potranno saranno affiancati collaboratori.